
Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma

Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino

E p.c.

Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**

- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**

Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**

Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus)

1. PREMESSA

La presente circolare definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica 2018, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”.

Inoltre, vengono recepite alcune delle novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2017/2393 che ha modificato, tra l'altro, talune disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamenti diretti.

Si rammenta che l'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale costituisce la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e la base per la presentazione della domanda unica.

Al fine di agevolare la presentazione della domanda unica da parte dei beneficiari e per ridurre il rischio di errori, nell'anno di domanda 2018 l'Organismo pagatore competente fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali: si potrà presentare la domanda di aiuto precompilata basata sulle superfici determinate nell'anno precedente e sul materiale cartografico che indica l'ubicazione delle superfici ed è resa disponibile una domanda completamente informatizzata (domanda unica geospaziale - GSAA) che, nella campagna 2018, deve coprire l'intero territorio nazionale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014.

La presente circolare, inoltre, integra e attualizza, con riferimento alla campagna 2018, le circolari AGEA prot. n. ACIU.2016.119 del 1° marzo 2016, prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 e prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Quest'ultima circolare è altresì aggiornata con riferimento alla materia dei titoli di conduzione delle superfici, in particolare per in caso di concessione di terreni demaniali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. BASE GIURIDICA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

2.2. DOCUMENTI DI LAVORO

- dscg/2014/39 final - rev 1 - guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (UE) n. 1306/2013;
- ds/egdp/2015/02 final - guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening).

2.3. BASE GIURIDICA NAZIONALE

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “*Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “*Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “*Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “*semplificazione della gestione della PAC*”;

Condizionalità

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;
- D.M. n. 3536 del 08/02/2016
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- D.M. n. 2490 del 25/01/2017
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE dell'8 maggio 2015 n. 2954 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE del 29 maggio 2015 n. 3411 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 - riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

Dichiarazione di accesso alla riserva nazionale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - riforma pac 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.42603 del 4 novembre 2016 – Art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 – Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori.

Regime per i piccoli agricoltori

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - riforma pac – titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013: regime dei piccoli agricoltori;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- chiarimenti al regime dei piccoli agricoltori - integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - regime dei piccoli agricoltori - integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 e alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015;
- Circolare AGEA.2017.25546 del 22 marzo 2017 - Richiami circa la disciplina del regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 “*Reg. (UE) n. 1307/2013 e reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni*”;

Piano di coltivazione

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “*Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale*”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “*Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014*”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Titoli PAC

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “*Riforma PAC 2015 – 2020: assegnazione e calcolo dei titoli*”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - riforma PAC – comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Circolare AGEA.2017.53883 del 27 giugno 2017 - procedura di calcolo dell'utilizzo titoli;
- Circolare AGEA.2017.89117 del 21 novembre 2017 - procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli;
- Circolare AGEA.2017.98115 del 27 dicembre 2017 - procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli – precisazioni alla circolare agea prot. n. 89117 del 21 novembre 2017.

3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la documentazione aggiornata.

I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n. 162/2015.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che *“la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”*. La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Le suddette disposizioni prevedono l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia, tra l'altro, nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Al fine di consentire il corretto adempimento di detto obbligo, è necessario che all'interno del fascicolo aziendale siano puntualmente individuate tutte le conduzioni aventi ad oggetto la concessione di terreni demaniali.

Detti titoli di conduzione devono obbligatoriamente riportare la data di inizio e la data di fine conduzione. Tali informazioni formano oggetto di interscambio con gli Organismi pagatori.

Conseguentemente, gli allegati 1 e 2 alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 sono sostituiti integralmente da quelli allegati alla presente circolare, integrati con l'aggiunta della fattispecie descritta al paragrafo 9.2 del citato allegato 2.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo pagatore di competenza dall'azienda agricola.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi idonei a dichiarare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda, nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), può essere sottoscritta dal beneficiario con l'utilizzo di un codice PIN o con altra firma elettronica a norma rilasciati all'agricoltore, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

A partire dalla campagna 2018, tutte le domande di aiuto relativa al regime di pagamento unico devono essere basate su strumenti geospaziali. Fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari AGEA prot. n. ACIU.2016.119 del 1° marzo 2016, prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 e prot. n.14300 del 17 febbraio 2017, si precisa ulteriormente quanto segue.

In fase di individuazione grafica dell'azienda agricola, l'agricoltore è tenuto a dettagliare l'uso del suolo e indicare esattamente la localizzazione delle colture che intende coltivare.

Al riguardo, **nelle ipotesi di concessioni di usi civici delle sole superfici destinate a pascolo o nell'ipotesi di affitto in favore di una pluralità di conduttori delle sole superfici destinate a pascolo** (vedi titoli di conduzione previsti ai paragrafi 7.2, 9.1 e 9.2 dell'allegato 2 alla presente circolare), l'agricoltore individua graficamente la superficie oggetto della concessione o dell'affitto, senza l'obbligo di dettagliare – graficamente – una specifica porzione della stessa. Poiché la superficie in questione è utilizzata e dichiarata da una pluralità di agricoltori, gli Organismi pagatori verificano che la somma delle percentuali di possesso delle superfici dichiarate da ciascun agricoltore non ecceda il 100%.

Quanto sopra si applica, se del caso, anche alle concessioni di usi civici non destinate al pascolo.

5. EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio della campagna stessa e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su cui si fonda la richiesta in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel successivo paragrafo 6.

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità indicate nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 18 novembre 2014 n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente previste per la campagna 2018 sono:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2018**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2018**;

- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente.**
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre l'**11 giugno 2019**.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre l'**11 giugno 2019**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

6.1. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDA UNICA INIZIALE

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino all'**11 giugno 2018**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre l'**11 giugno 2018** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'**11 giugno 2018** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

6.2. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 giugno 2018.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2018**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

6.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

7. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2018 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ♦ Accesso alla riserva nazionale;
 - ♦ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti.
- **Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ♦ diversificazione delle colture;
 - ♦ mantenimento del prato permanente esistente;
 - ♦ possesso di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.
- **Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013**
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, disciplinato dal DM 18 novembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per le seguenti misure:**
 - Settore zootecnia bovina da latte:
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1);
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6);
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9).
 - Settore zootecnia bovina da carne:

- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3);
- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
- Bovini macellati (art. 21, comma 7):
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
- Bovini macellati (art. 21, comma 9):
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelli da rimonta (art. 22, comma 2);
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7).
- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1);
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6).

L'art. 20, par. 1, comma 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «*Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».*

7.1. ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Le condizioni di accesso alla riserva nazionale, anche per la campagna 2018, sono le medesime previste dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 e dalla circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.42603 del 4 novembre 2016. L'agricoltore interessato deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica.

Inoltre, a decorrere dalla campagna 2018, **la dichiarazione integrativa contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli istruttori deve essere presentata in ogni caso, entro la scadenza prevista per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica**, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente. Al riguardo, si precisa che la dichiarazione integrativa può costituire un quadro specifico della domanda unica o un modello separato.

8. ULTERIORI REGIMI DI AIUTO: AIUTO DE MINIMIS PER IL GRANO DURO

In attuazione del DM 14 novembre 2017 n. 4259 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto “de minimis” alle imprese agricole che coltivano grano duro.

L'Organismo Pagatore AGEA è competente all'erogazione di tale aiuto. D'intesa con gli altri Organismi pagatori, possono essere attuate procedure di delega per la raccolta della richiesta dell'aiuto.

9. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

9.1. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica 2018 contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 3).

9.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

9.3. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA.2017.82630 DEL 30 OTTOBRE 2017

Con la circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017 è stata prevista una nuova disciplina per la verifica dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, a decorrere dalla campagna 2018. A seguito di approfondimenti eseguiti, considerato che, come previsto dalla normativa regolamentare UE, i controlli amministrativi ed in loco hanno la finalità di verificare il corretto mantenimento delle superfici in questione, la procedura prevista dalla circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017 è interamente sostituita dalla presente.

A partire dalla campagna 2018, qualora l'allevamento sia ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.

Restano ferme le altre disposizioni della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

10. NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 2 OTTOBRE 2017 N. 5604

Ai sensi dell'art. 4 del DM 2 ottobre 2017 n. 5604, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. È possibile per il beneficiario dichiarare una superficie a riposo acquisita in conduzione dopo il primo gennaio, a patto che il precedente conduttore abbia comunque adempiuto agli obblighi di non coltivazione.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c. colture a perdere per la fauna;
- d. lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- e. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- f. lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'Allegato III del DM 2 ottobre 2017 n. 5604. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.”

A partire dalla dichiarazione 2018:

- ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione dichiarate quali aree di interesse ecologico è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente;
- ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE; in particolare, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 ter, del Reg. (UE) n. 639/2014, l'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato sulle superfici a riposo e coltivate con colture azotofissatrici dichiarate come Aree di Interesse Ecologico. Per utilizzo di prodotti fitosanitari si intende anche la concia delle sementi utilizzate.

Si precisa inoltre che il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari:

- per le colture azotofissatrici è limitato al ciclo vegetativo della pianta compreso tra la semina e la raccolta;
- per la messa a riposo si applica per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno.

11. NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2017/2393, IL C.D. “REGOLAMENTO OMNIBUS”

A partire dal 1° gennaio 2018, quindi, dalla campagna 2018, è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 2017/2393 che prevede una serie di misure di semplificazione direttamente applicabili, riportate nei paragrafi successivi.

11.1. PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Con riferimento alla diversificazione colturale, l'obbligo di diversificare le colture è posto in capo alle aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture

sommerse. Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi.

L'art. 3, punto 8), del Reg. (UE) n. 2017/2393 ha modificato l'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In particolare, se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, vi devono essere almeno tre colture diverse, la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi.

Detti limiti massimi, **fatto salvo il numero di colture richieste**, non si applicano alle aziende qualora:

- l'erba o le altre piante erbacee da foraggio **o**
- i terreni lasciati a riposo **o**
- investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale

occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da:

- erba o altre piante erbacee da foraggio **o**
- terreni lasciati a riposo.

L'obbligo della diversificazione non si applica per le aziende:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per uno dei seguenti usi:
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - lasciati a riposo;
 - investiti a colture di leguminose;
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Infine, la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

11.2. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA) - ART. 46 REG. (UE) N. 1307/2013

L'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che “*Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico*”.

L'art. 3, punto 9), del Reg. (UE) n. 2017/2393 ha modificato l'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilendo un nuovo sistema di deroghe all'obbligo di costituire EFA. In particolare, l'obbligo non si applica per le aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per uno dei seguenti usi:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- lasciati a riposo;
- investiti a colture di leguminose;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

11.3. REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013

L'art. 2, punto 6), del Reg. (UE) n. 2017/2393, con riferimento al regime per i piccoli agricoltori, ha introdotto una semplificazione per la presentazione delle domande.

In particolare, gli agricoltori che aderiscono al regime in questione non sono obbligati a dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.

Si precisa, inoltre, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 9 del Reg. (UE) n. 639/2014, gli agricoltori aderenti al regime per i piccoli produttori che coltivano canapa in primo o secondo raccolto devono, in ogni caso, adempiere agli obblighi previsti dall'art.17, comma 7, del Reg. (UE) n. 809/2014 e in particolare:

- a) all'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di semi utilizzate;
- b) all'indicazione dei quantitativi di semi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

c) ad allegare alla propria domanda le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 2 ottobre 2017 n. 5604, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.

Gli Organismi pagatori provvedono ad acquisire quanto sopra secondo le modalità dagli stessi definiti.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dalla circolare AGEA.2017.25546 del 22 marzo 2017, si precisa che in applicazione della tolleranza già prevista in via generale in caso di ricalcolo titoli, anche per i titoli detenuti dagli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori non si provvede al ricalcolo degli stessi qualora si riscontri una differenza non superiore a 1.000 metri rispetto al dato della superficie ammissibile 2015 già utilizzato per il calcolo dei titoli, salvo che tale variazione incida sul raggiungimento del limite minimo di 5.000 metri che l'agricoltore deve comunque soddisfare a norma dell'art. 7, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Analogamente, detto limite trova applicazione anche ai fini della verifica da parte degli Organismi pagatori, del rispetto dell'obbligo in capo all'agricoltore di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti, a partire dalla campagna 2015.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
S. Lorenzini